



Rete Ferroviaria Italiana
04/08/2004

RFI-DTC\
A0010\PI\2004\0000734

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro Sedi
(Vedi elenco annesso)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(Vedi elenco annesso) Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione –Esecuzione e comando delle manovre con treni navetta.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra, in attesa delle necessarie modifiche ai testi regolamentari, ad integrazione di quanto previsto dall'Istruzione Personale Condotta Locomotive e dall'Istruzione Servizio Manovratori, si prescrivono ulteriori criteri per l'esecuzione dei movimenti di manovra con treni navetta aventi all'estremità due cabine di guida da dove sia possibile sorvegliare l'istradamento, comandare la manovra e azionare la frenatura di emergenza in caso di necessità, in analogia a quanto previsto per le colonne spinte.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: EURO 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Art. 1 - Determinati movimenti di regresso in manovra possono essere eseguiti senza prevedere l'abilitazione del banco di manovra del rotabile che costituisce la testa del convoglio durante il movimento di regresso stesso purché:

- a) le manovre siano regolate da segnali fissi;
- b) un agente abilitato ai segnali (macchinista o capotreno) prenda permanentemente posto nella cabina di guida che costituisce la testa del convoglio per comandare la manovra, sorvegliare l'istradamento, rispettare i segnali e all'occorrenza arrestare il treno;
- c) sia possibile azionare la frenatura di emergenza del treno tramite il rubinetto di comando della frenatura di emergenza o altro dispositivo di comando della frenatura continua automatica presente in cabina di guida; (l'agente che comanda la manovra deve essere portato a conoscenza delle operazioni da eseguire per azionare la frenatura dalla cabina di guida, a cura del macchinista);
- d) prima di iniziare il movimento di retrocessione venga stabilito il collegamento (fonico) tra il macchinista e l'agente che comanda la manovra a mezzo citofono o telefono cellulare;
- e) il collegamento (fonico) deve essere mantenuto attivo durante tutto il movimento di regresso, ripetendo con continuità l'ultimo ordine impartito (indietro-rallenta-ferma);
- f) venga comandato l'arresto del movimento di manovra qualora si verifichi l'interruzione della comunicazione.

Art.2- La procedura di cui alla presente prescrizione è applicabile solo se i movimenti di manovra non interessano tratti di piena linea.

Spetta alle Imprese Ferroviarie d'intesa con le Direzioni Compartimentali Movimento individuare i treni e le località ove il provvedimento può essere opportunamente applicato tenuto conto delle situazioni locali, impartendo se necessario le norme di dettaglio.

Michele ELIA

